



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
26 NOVEMBRE 2001, N. 30 (NORMATIVA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI
ED IPOGEI FRESCHI E CONSERVATI).**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 19 dicembre 2017

*Si assegna il numero **53**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 26 l.r. 30/2001)

1. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n.30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) dopo le parole "effettuata con l'ausilio", l'espressione "del cane a ciò addestrato" è sostituita con l'espressione "di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore".

Art. 2

(Modifiche all'art. 27 l.r. 30/2001)

1. All'articolo 27 della l.r. 30/2001 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) al comma 1, lettera d), le parole "dal 1 giugno" sono sostituite con le parole "dal 15 aprile";
 - b) al comma 1, lettera e), le parole "31 dicembre" sono sostituite con le parole "15 aprile";
 - c) al comma 1, lettera g) le parole "dal 10 gennaio" sono sostituite con le parole "dal 1 gennaio";
 - d) al comma 1, lettera i) le parole "31 gennaio" sono sostituite con le parole "31 marzo";
 - e) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le lettere "i bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo", "i ter) Tuber oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 Dicembre 2017

OLIVERIO